

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI OTTO ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI VEICOLI ALLESTITI AUTOCOMPATTATORE O CON ATTREZZATURA IDONEA AL TRASPORTO RSU ATTA AL CARICAMENTO MEDIANTE PRESSA STAZIONARIA.

INDICE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI	3
DEFINIZIONI	3
ART. 1 - OGGETTO, DURATA E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO	3
ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	6
ART. 3 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	6
ART. 4 - PAGAMENTI.....	8
ART. 5 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	9
ART. 6 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA	9
ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	10
ART. 9 - RICHIAMO ALLE LEGGI.....	11
ART. 10 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012.....	11
ART. 11 - PRIVACY	11
ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	11
ART. 13 - FORO COMPETENTE	11
PARTE SECONDA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI GLI ACCORDI QUADRO	12
1 - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO	12
2 - BREVETTI.....	12
3 - GARANZIE	13
4 - FORNITURA DEI MATERIALI DI RICAMBIO	14
5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA	15

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente capitolato si intende per:

- a) **Accordo quadro**: l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l' Operatore economico risultato aggiudicatario avente lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti che saranno stipulati da A.M.I.U. Genova S.p.A. stesso per tutta la durata dell'accordo quadro.
- b) **Capitolato di gara**: il documento che disciplina caratteristiche, vincoli e modalità di esecuzione della fornitura oggetto di ciascun accordo quadro.
- c) **Contratto**: contratto d'appalto specifico sottoscritto da A.M.I.U. Genova S.p.A. e dall'Operatore economico e dettaglia almeno:
 - Tipologia e quantità delle forniture
 - Tempi di consegna
 - Luogo di esecuzione (ove necessario)
 - Modalità operative di esecuzione della fornitura ove non già stabilite nel Capitolato.
 - Obblighi dell'Operatore Economico e penali già riportati nel capitolato e nell'accordo quadro

ART. 1 - OGGETTO, DURATA E VALORE DEGLI ACCORDI QUADRO

Costituisce oggetto del presente capitolato la conclusione di otto accordi quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per la fornitura di veicoli allestiti autocompattatore o con attrezzatura idonea al trasporto rsu atta al caricamento mediante pressa stazionaria.

I veicoli, nuovi di fabbrica ed ancora da immatricolare (provenienti dalla rete ufficiale Italia della casa costruttrice), si dovranno intendere attrezzati, completi in ogni loro parte, funzionanti, collaudati e pronti all'uso.

È inoltre prevista la cessione in permuta di autocompattatori analoghi usati, con le modalità meglio espresse in seguito.

Ciascun accordo quadro cui è finalizzata la presente procedura avrà durata di tre anni decorrenti dalla stipula. Per durata si intende il periodo entro il quale A.M.I.U. potrà stipulare singoli contratti. I prezzi offerti in gara saranno rivalutati a partire dal secondo anno di vigenza degli accordi nella misura pari alla percentuale del 100% dell'adeguamento ISTAT previsto per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'ultimo mese dell'annualità precedente.

ACCORDO QUADRO 1 - NUMERO C.I.G. 5536829FD1

- a) fornitura di n. 15 autocarri a quattro assi "Mezzo d'opera" appartenenti alla categoria aziendale "Autocarro 8x4 trasporto RSU" allestiti con attrezzatura idonea al trasporto di RSU ed atta al caricamento mediante pressa stazionaria così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 1 - ACCORDO QUADRO 1 - 8x4 TRASPORTO RSU del Capitolato Speciale.
L'importo complessivo stimato per i quindici veicoli è stabilito in € 2.590.000,00.= (Euro *duemilionicinquecentonovamila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti specifici accetti la cessione in permuta di complessivi n. 14 autocarri analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 1 – ACCORDO QUADRO 1 - 8x4 TRASPORTO RSU del Capitolato Speciale. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 1 – ACCORDO QUADRO 1 - 8x4 TRASPORTO RSU del Capitolato Speciale.

ACCORDO QUADRO 2 - NUMERO C.I.G. 5536939A99

- a) fornitura di n. 14 autocompattatori appartenenti alla categoria aziendale "AUTOCOMPATTATORI 8x4" così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 2 – ACCORDO QUADRO 2 - AUTOCOMPATTATORI 8x4 del Capitolato Speciale. L'importo complessivo stimato per i quattordici veicoli è stabilito in € 2.550.000,00.= (Euro *duemilionicinquecentocinquantamila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti specifici accetti la cessione in permuta di n. 14 autocompattatori analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 2 – ACCORDO QUADRO 2 - AUTOCOMPATTATORI 8x4 del Capitolato Speciale. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 2 – ACCORDO QUADRO 2 - AUTOCOMPATTATORI 8x4 del Capitolato Speciale.

ACCORDO QUADRO 3 - NUMERO C.I.G. 55369725D6

- a) fornitura di n. 12 autocompattatori appartenenti alla categoria aziendale "AUTOCOMPATTATORI LATERALI" così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 3 – ACCORDO QUADRO 3 - AUTOCOMPATTATORI LATERALI del Capitolato Speciale. L'importo complessivo stimato per i dodici veicoli è stabilito in € 2.300.000,00.= (Euro *duemilionitrecentomila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti specifici accetti la cessione in permuta di n. 10 autocompattatori analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 3 – ACCORDO QUADRO 3 - AUTOCOMPATTATORI LATERALI del Capitolato Speciale. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 3 – ACCORDO QUADRO 3 - AUTOCOMPATTATORI LATERALI del Capitolato Speciale.

ACCORDO QUADRO 4 - NUMERO C.I.G. 5537004040

- a) fornitura di n. 14 autocompattatori appartenenti alla categoria aziendale "AUTOCOMPATTATORI LATERALI 2 ASSI" così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 4 – ACCORDO QUADRO 4 - AUTOCOMPATTATORI LATERALI 2 ASSI del Capitolato Speciale. L'importo complessivo stimato per quattordici veicoli è stabilito in € 2.500.000,00.= (Euro *duemilionicinquecentomila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti specifici accetti la cessione in permuta di n. 13 autocompattatori analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 4 – ACCORDO QUADRO 4 – AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI del Capitolato Speciale. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 4 – ACCORDO QUADRO 4 – AUTOCOMPATTATORE LATERALE 2 ASSI del Capitolato Speciale.

ACCORDO QUADRO 5 - NUMERO C.I.G. 5537031686

a) fornitura di n. 10 autocompattatori appartenenti alla categoria aziendale "AUTOCOMPATTATORI GRANDI" così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 5 – ACCORDO QUADRO 5 - AUTOCOMPATTATORI GRANDI del Capitolato Speciale. L'importo complessivo stimato per i dieci veicoli è stabilito in € 1.500.000,00.= (Euro *unmilione cinquecentomila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti specifici accetti la cessione in permuta di n. 9 autocompattatori analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 5 – ACCORDO QUADRO 5 - AUTOCOMPATTATORI GRANDI del Capitolato Speciale. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 5 – ACCORDO QUADRO 5 - AUTOCOMPATTATORI GRANDI del Capitolato Speciale.

ACCORDO QUADRO 6 - NUMERO C.I.G. 55371210CD

b) fornitura di n. 19 autocompattatori appartenenti alla categoria aziendale "AUTOCOMPATTATORI MEDI" così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 6 – ACCORDO QUADRO 6 - AUTOCOMPATTATORI MEDI del Capitolato Speciale. L'importo complessivo stimato per i venti veicoli è stabilito in € 2.400.000,00.= (Euro *duemilioni quattrocentomila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti specifici accetti la cessione in permuta di n. 24 autocompattatori analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 6 – ACCORDO QUADRO 6 - AUTOCOMPATTATORI MEDI del Capitolato Speciale. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 6 – ACCORDO QUADRO 6 - AUTOCOMPATTATORI MEDI del Capitolato Speciale.

ACCORDO QUADRO 7 - NUMERO C.I.G. 553714656D

a) fornitura di n. 13 autocompattatori appartenenti alla categoria aziendale "AUTOCOMPATTATORI PICCOLI" così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 7 – ACCORDO QUADRO 7 - AUTOCOMPATTATORI PICCOLI del Capitolato Speciale. L'importo complessivo stimato per i tredici veicoli è stabilito in € 1.410.000,00.= (Euro *unmilione quattrocentodiecimila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti

specifici accetti la cessione in permuta di n. 15 autocompattatori analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 7 – ACCORDO QUADRO 7 - AUTOCOMPATTATORI PICCOLI del Capitolato Speciale. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 7 – ACCORDO QUADRO 7 - AUTOCOMPATTATORI PICCOLI del Capitolato Speciale.

ACCORDO QUADRO 8 - NUMERO C.I.G. 5537171A0D

a) fornitura di n. 2 autocompattatori appartenenti alla categoria aziendale "AUTOCOMPATTATORI MINI" così come meglio descritti all'Art. 4 dell'ALLEGATO 8 – ACCORDO QUADRO 8 - AUTOCOMPATTATORI MINI del Capitolato Speciale. L'importo complessivo stimato per i due veicoli è stabilito in € 150.000,00.= (Euro *centocinquantamila/00*) oltre I.V.A. Si precisa sin d'ora che nell'ambito degli specifici contratti non sono previsti oneri da interferenza, in quanto pari a zero.

Nell'ambito del presente accordo è previsto che l'aggiudicatario in sede di stipula dei contratti specifici accetti la cessione in permuta di n. 2 autocompattatori analoghi a quelli del presente accordo come meglio specificati all'Art. 2 dell'ALLEGATO 8 – ACCORDO QUADRO 8 - AUTOCOMPATTATORI MINI. Gli importi relativi ai mezzi usati da cedere in permuta sono fissati come indicato nell'ALLEGATO 8 – ACCORDO QUADRO 8 - AUTOCOMPATTATORI MINI del Capitolato Speciale.

ART. 2 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

Gli autocarri dovranno essere consegnati con le modalità e nei termini analiticamente indicati agli allegati tecnici di ciascun singolo accordo quadro e comunque negli eventuali minori tempi offerti in sede di gara.

Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario per l'espletamento degli impegni da parte del Fornitore, incluse le eventuali approvazioni, collaudi, ecc., secondo quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.

Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno due giorni della disponibilità alla consegna dei veicoli, perfettamente funzionanti, completi degli accessori d'uso e della documentazione prevista, che dovrà avvenire franco A.M.I.U. Genova S.p.A. presso uno dei cantieri aziendali di Genova (Lungobisagno Dalmazia 3 o Via Merano 45), a seconda delle indicazioni che verranno fornite.

ART. 3 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La penalità per ritardo nella consegna della fornitura è stabilita nella misura dell'1% (*uno per cento*) per ogni giorno di calendario di ritardo, calcolata sull'ammontare netto della fornitura, richiesta e non consegnata.

Le penali relative ai ritardi sui tempi di intervento, di conclusione delle riparazioni richiesti da A.M.I.U. Genova S.p.A. e la fornitura dei ricambi in regime di garanzia sono regolate dal punto 3, PARTE SECONDA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI GLI ACCORDI QUADRO del presente Capitolato.

Le penalità relative ai ritardi sulla fornitura di ricambi dopo il periodo di garanzia sono regolate dal punto 4, PARTE SECONDA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI GLI ACCORDI QUADRO del

presente Capitolato.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a cause di forza maggiore, superi di giorni 15 (*quindici*) di calendario il termine fissato con l'offerta.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta Aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La ditta Aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed in totale in danno dell'Impresa Aggiudicataria nei seguenti casi:

1. ritardo nella consegna dei veicoli di oltre giorni quindici di calendario rispetto alla data ultima fissata;
2. In caso di cessione del contratto e/o violazione delle norme sul subappalto;
3. In caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
4. in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di datore di lavoro dell'appaltatore;
5. in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente;
6. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
7. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
8. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto

compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti;

9. In tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, A.M.I.U. Genova S.p.A. pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

ART. 4 - PAGAMENTI

Il Fornitore potrà emettere fattura ogni singola fornitura indipendentemente dal numero di veicoli in essa presenti.

Le fatture saranno di norma pagate a giorni 60 (*sessanta*) dalla data del collaudo finale. Trattandosi di fornitura finanziata attraverso mutuo bancario, il pagamento avverrà nei suddetti termini subordinatamente all'erogazione della somma mutuata da parte dell'Istituto di Credito. Pertanto eventuali ritardi dipendenti da detta causa e non ascrivibili ad A.M.I.U. Genova S.p.A. non daranno diritto alcuno al Fornitore per chiedere eventuali somme a titolo di interessi per ritardato pagamento.

I pagamenti di cui sopra, con le indicate modalità tempistiche e quantitative saranno effettuati su stati di avanzamento, valutati a stima del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), per ogni singola fornitura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni stato di avanzamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla consegna dell'ultimo dei veicoli ordinati per ogni singolo accordo quadro e per ciascuna annualità e dopo l'approvazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a giorni 30 (*trenta*) nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al Fornitore sollecita

informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 5 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta Aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta Aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

A fronte di quanto sopra il Fornitore manleva A.M.I.U. Genova S.p.A. da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 6 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione di ciascun accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, gli aggiudicatari dovranno presentare apposita garanzia di importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

Detta garanzia, preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la vigenza dell'accordo quadro.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente accordo.

Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro.

Inoltre per ciascun contratto esecutivo di volta in volta stipulato a fronte dell'accordo quadro l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione di ciascun accordo quadro avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti della procedura.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale dell'accordo quadro che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Operatore economico. Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione dell'accordo quadro e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della procedura, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Inoltre l'Operatore economico sarà tenuto alla conclusione ed esecuzione dei singoli contratti conseguenti alla stipula dell'accordo quadro e secondo le modalità in esso analiticamente descritte.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula dei contratti, pertanto all'atto della stipula stessa l'aggiudicatario dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e sulla specifica tecnica ad esso allegati oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

8.1 È espressamente vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

8.2 Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che **qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare**. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

Ai fini del subappalto si precisa che:

- a) è considerata prevalente la fornitura degli autoveicoli franco Sedi A.M.I.U. Genova S.p.A.
- b) è considerato scorporabile e quindi subappaltabile in toto il servizio di manutenzione in garanzia.

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 30% della categoria prevalente.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

ART. 9 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

ART. 10 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il “codice etico” di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 11 - PRIVACY

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE COMUNI A TUTTI GLI ACCORDI QUADRO

1 - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il Fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture. Quanto sopra dovrà essere perseguito dal Fornitore oltre alla semplice conformità norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella Legge 186 del 1/3/68, del DPCM 1/3/91, e nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010, conformità che in ogni caso dovrà esser perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi d'inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.

Il Fornitore dovrà redigere, congiuntamente ad A.M.I.U. Genova S.p.A., per quanto di sua competenza, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08.

Nessuna parte del prodotto fornito dovrà contenere amianto sotto qualunque forma (coibentazione, materiale d'attrito od altro); nessuno dei prodotti utilizzati (smalti, vernici od altro) dovrà contenere piombo o suoi derivati.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili, pertanto eventuali proposte migliorative in detta materia saranno valutate positivamente in sede di valutazione delle offerte tecniche presentate, così come risulta dal punto 4 del Disciplinare di gara.

2 - BREVETTI

Il Fornitore dovrà indicare nell'offerta tecnica quali organi, pezzi, dispositivi, processi di lavorazione, ecc, intende eventualmente adottare che siano brevettati da lui stesso o da terzi.

Dovrà inoltre segnalare per ciascuno di essi gli estremi del brevetto, allegarne una copia oppure una adeguata descrizione corredata da disegni e dimostrare che, nel caso di brevetti di terzi, si sia procurata la licenza di fabbricazione e di uso o almeno una dichiarazione con la quale il detentore del brevetto si impegni a concedergli detta licenza, nell'intesa che eventuali diritti di brevetto e di licenza, sia per brevetti suoi, sia per brevetti di terzi, sono da ritenere compresi nei prezzi contrattuali.

Il Fornitore risponderà, anche per i processi di lavorazione, di qualsiasi reclamo o rivendicazione che venissero comunque sollevati per l'uso di materiali o di processi brevettati, indipendentemente dall'avvenuta accettazione di questi da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., la quale resta estranea a qualsiasi eventuale controversia tra il Fornitore stesso e l'avente diritto.

Per i brevetti di cui lo stesso Fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di

utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, A.M.I.U. Genova S.p.A. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso subfornitori e comunque fornitori diversi dall'aggiudicatario.

3 - GARANZIE

Tutte le attrezzature dovranno essere garantite, in tutte le loro parti, per almeno 730 giorni dalla data d'immatricolazione dei veicoli oggetto della fornitura.

La garanzia generale per gli autocabinati dovrà valere per 365 giorni, mentre la garanzia per gli organi relativi alla DRIVE-LINE dovrà valere per 730 giorni.

La garanzia dovrà essere totale, cioè includente tutte le parti costituenti il veicolo completo e la manodopera necessaria, con esclusione delle parti d'usura, (olio, liquidi funzionali, ecc.) che il Fornitore deve individuare e dichiarare in offerta tecnica.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva quindi il diritto di richiedere al Fornitore, nel periodo di validità della garanzia, ogni intervento di riparazione mirato alla soluzione dei guasti o delle anomalie di funzionamento che dovessero presentarsi. Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti da tecnici specializzati del Centro di Assistenza. Gli interventi riparativi dovranno iniziare presso una qualsiasi sede di AMIU Genova S.p.A. entro 1 (*uno*) giorno lavorativo (incluso il sabato) successivo alla segnalazione dell'inconveniente che verrà comunicata al Centro di Assistenza a mezzo telefax.

Se l'intervento di riparazione in garanzia non dovesse iniziare entro 1 (*uno*) giorno lavorativo successivo al momento della suddetta comunicazione, verrà applicata una penale di € 100,00.= per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nell'inizio dell'intervento, a titolo di indennizzo del danno economico subito da A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'intervento di riparazione in garanzia dovrà essere portato a termine entro 2 giorni lavorativi incluso il sabato dal momento del suo effettivo inizio.

Per quanto riguarda gli interventi dei propri tecnici presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A., il Fornitore dovrà attenersi a quanto verrà stabilito nel "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" citato al precedente punto 1 - parte seconda, del presente capitolato.

Qualora per qualunque motivo tecnico che comporti l'impossibilità di eseguire l'intervento di riparazione presso le sedi di A.M.I.U. Genova S.p.A. sarà cura dell'Appaltatore provvedere al ritiro e trasporto del veicolo da riparare presso un centro dell'Appaltatore stesso oppure presso altra officina a scelta del Fornitore. Tutte le spese e gli oneri connessi a tale operazione saranno a totale carico del Fornitore il quale dovrà provvedervi con mezzi propri (es. bisarca). Nel caso in cui l'Appaltatore, previa autorizzazione di A.M.I.U. Genova S.p.A., fosse in grado e intendesse trasferire il veicolo da riparare ponendosi alla guida dello stesso dovrà farsi carico anche delle spese relative alla movimentazione del veicolo (es. carburante, usure varie ecc.) che gli verranno fatturate da A.M.I.U. Genova S.p.A. nelle misure di €/Km. indicate nella sottostante tabella:

ACCORDO QUADRO	NUMERO	ADDEBITO €/KM.
1		0,60
2		0,60
3		0,40
4		0,30
5		0,40
6		0,30
7		0,25
8		0,18

Inoltre in tale ultima ipotesi sarà cura dell'Appaltatore trasferire il veicolo con propria targa "prova" e dovrà farsi carico di eventuali pedaggi autostradali.

Qualora gli interventi di riparazione in garanzia non dovessero essere completati nei succitati termini, verrà applicata una penale di € 100,00.= (cento/00) per ogni giorno di calendario di ritardo.

A.M.I.U. Genova S.p.A., previo approfondimento tecnico formale presso il Centro di Assistenza circa le modalità operative di intervento, potrà provvedere con proprio personale all'esecuzione di interventi di riparazione/sostituzione dei materiali in garanzia, che dovranno comunque essere approvvigionati dal Fornitore. Ciò non dovrà comunque in nessun caso valere quale condizione di sospensione della validità della garanzia da parte del Fornitore, la quale dovrà continuare ad intendersi totale.

In tal caso i materiali necessari all'esecuzione degli interventi manutentivi in garanzia dovranno essere forniti franco magazzini A.M.I.U. Genova S.p.A. entro 1 (uno) giorno lavorativo, incluso il sabato, dal momento della formalizzazione della richiesta. Per ogni giorno di calendario di effettivo ritardo nella consegna dei materiali in garanzia, verrà applicata una penale di € 100,00=.

In tal caso, A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà successivamente alla fatturazione al Fornitore degli oneri relativi alla mano d'opera prestata in proprio, valorizzata a €/h 38,00 (trentotto) oltre IVA, importo che potrà essere aggiornato annualmente. Tale aggiornamento non potrà superare la percentuale del 100% dell'adeguamento ISTAT previsto per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Nel caso in cui, in fase di esercizio, dopo l'immissione in servizio della fornitura, si rendessero necessarie, per assicurarne il corretto funzionamento, modifiche strutturali o funzionali, la garanzia dovrà intendersi rinnovata per un periodo equivalente a quello offerto e decorrerà dal momento in cui tali modifiche saranno collaudate ed accettate da A.M.I.U. Genova S.p.A.; ciò relativamente alle parti modificate ed a quelle ad esse strettamente connesse o con queste interagenti.

4 - FORNITURA DEI MATERIALI DI RICAMBIO

Il Fornitore dovrà ritenersi impegnato a fornire tutte le parti di ricambio richieste da A.M.I.U.

Genova S.p.A. per un periodo di almeno anni 10 (*dieci*) dalla consegna dell'ultimo veicolo della fornitura.

I materiali di ricambio dovranno essere forniti franco magazzini A.M.I.U. Genova S.p.A. Tutti i materiali di ricambio dovranno essere forniti entro la scadenza indicata sulla richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A. che potrà essere inviata anche a mezzo telefax. In caso di approvvigionamenti urgenti, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la consegna entro due giorni lavorativi (sabato incluso) dal momento della formalizzazione della richiesta stessa.

Nel caso di ricambi richiesti con consegna entro due giorni lavorativi sabato incluso, per ogni giorno di calendario di ritardo nella fornitura sarà applicata da A.M.I.U. Genova S.p.A. una penale pari a 100,00.= Euro. Negli altri casi, la penale è stabilita nella misura del 5% del valore dei ricambi richiesti e non consegnati per ogni giorno di calendario di ritardo.

Nel caso siano previsti sistemi di diagnosi, sia relativi all'autotelaio che relativi all'attrezzatura, l'aggiudicatario dovrà ritenersi impegnato alla fornitura degli stessi alla stregua di qualsiasi ricambio.

5 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA

L'aggiudicatario all'atto della consegna, dovrà contestualmente fornire anche la documentazione tecnica **in lingua italiana** di seguito specificata. In caso di fornitura frazionata, l'invio della documentazione tecnica dovrà essere contestuale alla consegna della prima unità. Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica sia successiva alla consegna del primo veicolo, sarà considerata ai fini dell'eventuale calcolo delle penali per ritardata consegna, la data di fornitura della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica di fornitura sarà soggetta ad accettazione da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A.

L'aggiudicatario della fornitura è per AMIU Genova S.p.A. l'unico referente responsabile della consegna di tutta la documentazione tecnica richiesta.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero essere necessarie a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze.

Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.

- 📄 **Figurino quotato dell'unità oggetto della fornitura**, completa dell'allestimento e dell'indicazione dei carichi sugli assi sia a vuoto che a pieno carico:
 - n° 1 copia cartacea;
 - n° 1 copia su supporto informatico (files dgn - Micron Station)
- 📄 **Cataloghi di tutte delle parti di ricambio relative all'unità oggetto della fornitura**, riportanti i codici identificativi dei costruttori e le descrizioni dei singoli componenti:
 - n° 1 copie cartacea;

- n° 1 copia su supporto informatico con file pdf (Adobe acrobat 6.0, ed in un unico file).

📄 **Manuale d'uso e manutenzione** per gli operatori/utilizzatori relativo all'unità oggetto della fornitura:

- n° 1 copia cartacea a corredo di ciascuna unità oggetto della fornitura;
- n° 1 ulteriore copia cartacea;
- n° 1 copia su supporto informatico con file pdf (Adobe Acrobat 6.0, ed in un unico file).

Il manuale dovrà contenere i riferimenti relativi ad ogni allestimento previsto nella fornitura (autocabinato, attrezzatura, presa di forza, pompe, accessori, impianti, ecc.).

Il manuale dovrà contenere anche le indicazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con precisi riferimenti agli intervalli chilometrici o alle ore di funzionamento previsti per la corretta gestione della fornitura.

Poiché la lubrificazione deve essere considerata attività di manutenzione ordinaria, il manuale dovrà altresì contenere indicazioni in ordine al programma di lubrificazione ed al tipo dei lubrificanti raccomandati; dovranno inoltre essere allegate opportune tavole grafiche indicanti tutti i punti di lubrificazione dell'unità oggetto della fornitura (autocabinato, attrezzatura, presa di forza, pompe, accessori, impianti, ecc.).

📄 **Manuali di riparazione per officina dell'unità oggetto della fornitura:**

- n° 1 copia cartacea con riferimento a ciascun componente, accessorio o impianto specifico;
- n° 1 copia su supporto CD-ROM realizzata con formati gestibili su piattaforma Microsoft Office e compatibile con sistema operativo Microsoft Windows Xp.

📄 **Schemi funzionali di tutti gli impianti oleodinamici, pneumatici, elettrici, elettronici dell'allestimento:**

- n° 1 copia cartacea;
- n° 1 copia su supporto CD-ROM in formato AUTOCAD o MICROSTATION, compatibile con sistema operativo Microsoft Windows XP.

Ogni schema dovrà essere eseguito con simbologia unificata e dovrà riportare:

- l'identificazione dei componenti installati;
- il valore della pressione di taratura delle valvole oleodinamiche e pneumatiche nei vari punti dove sono previsti gli attacchi per i manometri di verifica;
- diametri e lunghezze delle tubazioni flessibili oleodinamiche e pneumatiche, con identificazione unificata dei relativi attacchi;

Nel caso in cui il costruttore gestisca la suddetta documentazione o parte della stessa con specifico applicativo informatico (CD ROM, DVD, sito Intranet), l'aggiudicatario della fornitura dovrà a suo carico assicurare quanto segue:

- a) L'aggiornamento sistematico e periodico per la durata di anni 10 dei vari supporti CD ROM o DVD), in tal caso la copia del supporto fornito dovrà essere gestibile su apposito server della rete informatica aziendale AMIU Genova S.p.A. In caso contrario dovranno essere fornite sette copie da gestire su ogni singolo client della struttura di manutenzione automezzi AMIU Genova S.p.A.;

oppure

- b) Dieci anni di libero accesso all'eventuale sito Intranet, dei vari utilizzatori della struttura di manutenzione automezzi A.M.I.U. Genova S.p.A.

Dovranno inoltre essere consegnati:

- **CERTIFICATO DI GARANZIA** riportante le condizioni previste (che non potranno essere penalizzanti per A.M.I.U. Genova S.p.A. rispetto alle condizioni richieste nel presente capitolato) e l'elenco dei materiali esclusi (secondo quanto previsto dal precedente punto 3). *(Relativamente a tale documentazione, è ammessa la consegna entro 10 giorni dalla data di consegna);*
- **CERTIFICAZIONE CE** di conformità;
- **ATTESTAZIONE, a mezzo di perizia giurata**, redatta da un ingegnere iscritto all'ordine professionale, dell'IDONEITA' TECNICA DEI MEZZI DI TRASPORTO IN RELAZIONE AI TIPI DI RIFIUTI DA TRASPORTARE, per poter provvedere all'eventuale iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti. (Relativamente a tale documentazione, è ammessa la consegna entro 7 giorni dalla data di immatricolazione)

Documentazione necessaria alle pratiche di immatricolazione che A.M.I.U. Genova S.p.A. realizzerà a proprie spese, ma comunque sempre sotto la responsabilità ed onere del Fornitore stesso:

Eventuali bolli sulla suddetta documentazione dovranno essere a carico del Fornitore.

Dichiarazione di vendita su apposito modulo ACI/PRA mod. NP al fine di iscrivere i veicoli c/o il Pubblico Registro Automobilistico.

Eventuali bolli sulla suddetta documentazione dovranno essere a carico del Fornitore.